

[www.ridrom.uclm.es](http://www.ridrom.uclm.es)  
ISSN 1989-1970  
[ridrom@uclm.es](mailto:ridrom@uclm.es)

**RIDROM**

Derecho Romano,  
Tradición Romanística y  
Ciencias  
Histórico-Jurídicas

REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHO ROMANO

---

***CODEX THEODOSIANUS E SCIENTIA IURIS***  
**RUOLO E CÒMPITI DEL GIURISTA NELLA TARDA**  
**ANTICHITÀ\***

***CODEX THEODOSIANUS AND SCIENTIA IURIS***  
**THE JURIST'S ROLE AND WORK IN THE LATE**  
**ANTIQUITY**

**Francesco Amarelli**

**Catedrático de la Universidad de Nápoles Federico II y de la  
Pontificia Universidad Lateranense de Roma**

---

\* Testo dell'intervento pronunciato nell'Università di Parma il 24 ottobre 2008 in occasione dell'apertura della sezione locale dell'Associazione Studi Tardoantichi presieduta da Salvatore Puliatti.







Ma non è certo Palanque, per il titolo dato alla traduzione francese della *Geschichte* di Stein, l'unico responsabile di questa lamentata inclinazione impressa ai nostri studi per un lungo tratto del Novecento.

Questi inquadramenti, infatti, fanno la loro comparsa, purê nei nostri settori disciplinari, in séguito alla pubblicazione dei volumi di Ed. Gibbon sul declino e caduta dell'impero, un'opera, questa, che avrà avuto tanti meriti, ma non quello di avere insegnato che la storia imperiale, da Marco Aurelio in poi, dovesse essere rivisitata come una storia di progressiva decandenza. Non è che debba essere vietato l'uso dei concetti di declino e decadenza, ma che la millenaria continuità della storia europea passi anche per quegli incontri creativi tra culture che animarono i secoli che una volta si dicevano bui (così illuminando quel periodo incastonato tra il fulgore dell'epoca cd. classica e la rinascita avutasi nel tardo medioevo), credo non possa essere negato da nessuno.

Dippiù, si sono poi perpetuati, questi modi di vedere, nel giudizio, nelle scelte e nelle limitazioni cronologiche imposte allo svolgimento dei suoi corsi, e dei suoi trattati, da Th. Mommsen (il quale, non dimentichiamolo, scriverà che "l'epoca di Diocleziano reca il marchio della decadenza e non suscita

---

edito entro un'opera di storia della letteratura italiana. Vd. Comunque più ampiamente, CITRONI, *Gellio 19.8.15 e La storia di classicus*, in *Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici*, 50 (2007) 181 ss.

perciò la nostra simpatia”)<sup>3</sup>. Si sono manifestati, infine, almeno in Italia, prevalentemente attraverso il recupero di una sola parte della civiltà giuridica antica (quella dell’età dell’impero nella sua pienezza), rivissuta, negli anni compresi tra le due guerre mondiali del secolo alle spalle e che sono quelli connotati da un forte abuso di propaganda e di retorica, come un modello cui ispirarsi.

Dalla straripanza dell’attenzione rivolta a Cicerone (che tuttavia non risulta essere mai presente, neanche attraverso un solo frammento dei suoi scritti, nella codificazione di Giustiniano), a quella, ancora, indirizzata ad Augusto ed alla sua lunga stagione, a quella destinata ad incrementare le valutazioni del *Corpus iuris* (nei limiti in cui viene apologeticamente esaltato come opera del primo principe e legislatore cattolico, che cristianizza, eternandoli, i valori della cosiddetta classicità<sup>4</sup>), mi pare si possa dire che diversi, e non trascurabili, sono gli indizi a conferma di queste poche riflessioni.

Dall’adozione di prospettive siffatte, come ognuno può rendersi conto, non potevano ovviamente originarsi impulsi ad uno studio dello sviluppo dell’esperienza giuridica, in tutte le

---

<sup>3</sup> MOMMSEN, *Römische Kaisergeschichte: nach den Vorlesungs-Mitschriften von Sebastian und Paul Hensel 1882-1886- Hrsg. von Barbara und Alexander Demandt*, München, 1992, 429

<sup>4</sup> BIONDI, *Giustiniano. Primo principe e legislatore cattolico*, Milano, 1936.











coordinate secondo uno straordinario disegno che solo un grande ceto dottrinale poteva avere concepito- il progetto di Teodosio II e Valentiniano III rivela così tutta la sua ampiezza e la sua profondità di sguardo, così dando seguito a quelli che erano stati gli auspici di quel dilettante, stravagante, e geniale, che aveva firmato il *De rebus bellicis* : un trattatello, questo, connotato, oltre che da un'anima tecnico-militare, da un'altra riformistico-sociale talmente evidenziata, seppure soltanto in esordio ed in piccola parte nelle righe conclusive, da farlo considerare da Santo Mazzarino uno dei testi fondamentali per la ricostruzione della morfologia sociale tardoromana; da André Piganiol più pieno di futuro che tutta la legislazione di un Valentiniano; da Lellia Cracco Ruggini penetrante ed anticonvenzionale, ove se ne rapportino i temi trattati al profilo complessivo della produzione letteraria tardoantica<sup>10</sup>.

Attraverso la cd. "legge delle citazioni", che, in uno con l'intero *corpus* teodosiano, permette di comprendere, già nel 426, il diritto imperiale come un insieme non separabile di legislazione e giurisprudenza, vale a dire come un insieme caratterizzato da un uso selettivo tanto del diritto di produzione autoritativa, quanto di quello esito dall'attività dei giuristi, il disegno di Teodosio e Valentiniano finirà col

---

<sup>10</sup> Al riguardo vd. per maggiori dettagli nella bella introduzione di Andrea Giardina alla sua ed., nella collana della Fond. Valla, *Le cose della guerra*, Milano, 1989, 24



dei propri percorsi di apprendimento proprio in quegli anni <sup>11</sup>) e di rinnovo di un sapere técnico (basta guardare alle *novellae*), possiamo allora concludere che è proprio a questi uomini, veri, seppure anonimi, giganti ai nostri occhi col loro patrimonio di saperi e di tecniche, che il mondo del diritto, di ogni tempo e di ogni luogo, deve la nascita e la definizione della forma codice, tramite la quale fa il suo esordio, nel nostro universo, la modernità.

In tale forma, come nel modello manualistico istituzionale, penso sia permesso concludere che debbano essere ravvisati gli elementi, se non unici, certamente di consistente spessore, in grado di congiungere, in guisa di una linea passante, l'antico al moderno e al contemporaneo.

Da un lato non credo sia poco; d'altra parte penso che tutto questo debba essere ribadito, se non addirittura enfatizzato, in un momento nel quale lo sforzo di ricercare nell'antica esperienza giuridica i cosiddetti "Fondamenti del diritto europeo" rischia di condurci sulla strada del definitivo tramonto delle speranze di sopravvivenza e rilancio delle nostre discipline<sup>12</sup>, nutrite da chi, almeno lungo gli ultimi

---

<sup>11</sup> Tra le costituzioni preparatorie o di emanazione delle singole parti del *Corpus iuris* vd. soprattutto la *Const. Omnem* e la *const. Imperatoriam maiestatem*.

<sup>12</sup> In proposito vd. aunque da me osservato nelle pagine dal titolo *Controtendenza. Riflessioni minime*, in *Studi Martini*, 1, Milano, 2008, 1 ss.

cent'anni, ha ritenuto che debba essere la "Historisierung" e non più l'"Aktualisierung" a connotare il cammino dello storico del diritto romano.

Siccome l'occasione del mio dire di quest'oggi è data dall'apertura della sede parmense della Associazione Studi Tardoantichi, permettetemi adesso di leggervi, e di immaginarle come parole che starebbero bene in una epigrafe inaugurale, quelle poche con cui Henri-Irénée Marrou apriva un suo piccolo libro uscito postumo nel 1977 a cura della figlia<sup>13</sup>: "Vista dall'India o dalla Cina -scriveva Marrou- la nostra civiltà occidentale appare come una succursale della civiltà greca: le nostre matematiche -orgoglio e fondamento della nostra potenza- sono state originate dallo sviluppo che dai primi pitagorici si dispiega fino ad Euclide [...]; la nostra scienza sperimentale ha inizio con la medicina ippocratica, la storia con Erodoto e Tucidide, la poesia con Omero, il teatro con Eschilo, e così le nostre arti [...]. Ma il passaggio dalla Grecia classica all'Europa moderna non s'è realizzato -concludeva Marrou- attraverso una filiazione diretta. Tra le due vi è stato spazio per delle mediazioni: quelle del Rinascimento umanista e, precedentemente, della cristianità medievale, sono a tutti note. Ma gli storici hanno appreso poi riconoscere l'importanza di

---

<sup>13</sup> MARROU, *Decadence romain ou antiquité tardive? III-VI siècle*, Paris, 1977 (*Decadenza romana o tarda antichità? III-VI secolo*, Milano, 2007<sup>2</sup>, da cui cito, p.11)□

un'altra mediazione, anteriore nel tempo, quella operata dalla civiltà della tarda antichità".

Che la nascita di questa sede parmense della Associazione Studi Tardoantichi serva a far rinsaldare tali consapevolezze\*.

---

\* Può forse essere utile sapere che, nelle more di stampa di queste pagine, è uscito un volume dal titolo *Le Code Théodosien. Diversité des approches et nouvelles perspectives. Études réunies par S. Crogiez-Petrequin et P. Jaillette*. Publiées avec le concours d'O. Huck, Rome, 2009.